

PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

NORME

DEI FIGLI DELLA DIVINA PROVVIDENZA

(DON ORIONE)

Editio typica MMXXII

CURIA GENERALIZIA, ROMA 2023

SIGLE DEI DOCUMENTI CITATI

E DEI TESTI ORIONINI

Per la Bibbia: quelle d'uso comune.

- Atti – *Atti e Comunicazioni della Curia Generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza*, Roma (1946-).
- Cal P – *Calendaria particularia* - istruzione del 24-VI-1970.
- CIC – *Codex Iuris Canonici* (in italiano: Codice di Diritto Canonico).
- cf – Confronta, vedi.
- Cost. – *Costituzioni dei Figli della Divina Provvidenza (Don Orione)*, Piccola Opera della Divina Provvidenza, Roma 2012.
- FDP – *Divina Provvidenza*, Roma 2012.
- EcS – *Ecclesiae Sanctae* - Motu proprio di Paolo VI, 6-VIII-1966.
- GE – *Gravissimus educationis* - dichiarazione sull'educazione cristiana.
- L I e II – *Don Luigi Orione* - Lettere, 2 voll., Roma, 1969.
- MLO – Statuto Associazione pubblica di fedeli laici "Movimento Laicale Orionino", 2012.
- Statuto
- MR – *Mutuae Relationes* - Mutui rapporti tra Vescovi e religiosi, documento della C.R.I.S. e S.C. pro Ep., 14-V-1978.
- Norme – *Norme dei Figli della Divina Provvidenza (Don Orione)*. Piccola Opera della Divina Provvidenza, Roma 2016.
- ODP – Bollettino mensile *Piccola opera della Divina Provvidenza*.
- PC – *Perfectae caritatis* - decreto sul rinnovamento della Vita Religiosa.
- RC – *Renovationis Causam* - istr. C.R.I.S., 6-I-1969.
- PEO – *Progetto Educativo Orionino*, 1994
Progetto Orionino per le Opere di carità. 2004
- X CG – X Capitolo generale "Essere il Fondatore oggi", Ariccia, 1992.
- XI CG – XI Capitolo generale "Religiosi e laici orionini, in missione nel Terzo Millennio", Montebello della Battaglia 1998.
- XII CG – XII Capitolo generale "Cent'anni di vita: fedeltà creativa", Ariccia, 2014.
- XIII CG – XIII Capitolo generale "Solo la Carità salverà il mondo", Ariccia, 2010.

I CAPITOLO

LA NOSTRA FAMIGLIA RELIGIOSA

1 - La nostra sigla ufficiale è FDP (Filiorum Divinae Providentiae). Tuttavia, per l'uso corrente, è consentito nelle singole nazioni adoperare altra sigla e indicazione.

2 - Le celebrazioni liturgiche proprie della nostra famiglia religiosa sono: cf Cal P 12

- la solennità della beata Vergine Maria, "Madre della Divina Provvidenza", patrona principale e titolare della Congregazione (20 novembre);
- la festa del santo Fondatore (16 maggio);
- la memoria del patrono secondario san Giuseppe Benedetto Cottolengo (30 aprile)
- la memoria del Beato martire Francesco Drzewiecki (12 giugno)
- la memoria dei Beati martiri Riccardo Gil e Antonio Arrué (6 novembre)
- la memoria dei Confratelli defunti (5 novembre)
- la festa del Titolare di ciascuna Provincia.

3 - Per osservare il Vangelo è, anzitutto, necessario conoscerlo bene e poi, con l'aiuto di Dio, viverlo nello spirito e nella forma. Prima del pranzo e della cena si leggano alcuni versetti del Nuovo Testamento.

4 - Per favorire l'unione dei cristiani, oltre alla preghiera e alla conoscenza della teologia delle varie confessioni, attueremo l'ecumenismo della carità, mostrandoci pronti alla collaborazione nel comune servizio ai poveri.

II CAPITOLO

LA NOSTRA CONSACRAZIONE

5 - Il senso della nostra consacrazione a Dio deve essere continuamente alimentato. Ci premuniamo saggiamente contro quanto potrebbe in noi affievolirlo. Salvaguardiamo attentamente la priorità della vita interiore rispetto alle attività esteriori, anche quelle apostoliche, esprimendola concretamente nel progetto personale e comunitario e nell'organizzazione della vita quotidiana.

6 - Pratichiamo annualmente la rinnovazione comunitaria dei voti religiosi, preferibilmente in occasione degli esercizi spirituali.

III CAPITOLO

CASTITA' CONSACRATA

7 - Il nostro apostolato ci porta a vivere e ad operare a contatto diretto con il mondo: è necessario che ci educiamo a vedere la realtà con maturità ed equilibrio e a valutarla con occhio sereno di consacrati.

8 - Coscienti della nostra naturale debolezza, non mancheremo di agire con la dovuta prudenza. Pertanto:

- il comportamento nei confronti delle donne e dei ragazzi sarà sempre improntato a grande rispetto;
- i mezzi di comunicazione sociale saranno usati con moderazione, con mentalità critica e non subiti passivamente; particolare prudenza è necessaria nel partecipare alle reti sociali; CIC 666
- nelle nostre case *ci sia sempre una parte riservata esclusivamente ai religiosi, dove non si introducano estranei senza giusto motivo;* CIC 667,1
- nei viaggi ci comporteremo con dignità e, se sarà necessario pernottare fuori di nostre case, preferiremo istituti religiosi;
- praticheremo con diligenza la modestia cristiana.

9 - La serietà dell'impegno nella castità esige serenità ed equilibrio, maturità psicologica ed affettiva. Tutti nella comunità devono sentirsi impegnati a creare quel clima di famiglia e di accogliente fraternità in cui ognuno si trovi a suo agio. Nell'organizzazione delle attività e nella divisione dei compiti, il lavoro corrisponda possibilmente alle attitudini di ognuno, perché possa essere mezzo di crescita e di realizzazione delle persone. La disciplina religiosa, infine, deve prevedere anche momenti di distensione e di recupero fisico e psicologico. cf PC 12

10 - Ci sentiremo tutti vivamente responsabili verso quei confratelli che si trovassero in difficoltà: li aiuteremo, oltre che con la preghiera, con una carità fattiva, spinti da un profondo senso di vera amicizia. Quando è necessario, i superiori offriranno adeguato accompagnamento specialistico, spirituale e psicologico.

IV CAPITOLO

POVERTA' EVANGELICA

11 - Lo spirito di povertà porta con sé un tenore di vita austero. Oltre quanto è stabilito all'articolo 34 delle Costituzioni:

- usiamo oggetti personali e arredi di semplice fattura;
- i nostri veicoli devono essere di tipo utilitario;
- *“da noi non esistono vacanze”*, (Don Orione): viaggi, cure, periodi di riposo siano programmati in dipendenza dal superiore; per viaggi all'estero si chiede permesso al Superiore provinciale;
- provvediamo normalmente noi stessi all'assetto della nostra camera e alla cura della casa;
- non curiamo con vanità la nostra immagine (capigliatura, abbigliamento, ecc.).

12 - Seguendo gli usi introdotti dal Fondatore, apprezzando il lavoro manuale, procuriamo di abilitarci possibilmente in qualche arte o mestiere.

13 - Ai religiosi è concesso ciò che è necessario per il compimento del loro ufficio; non si devono però tenere ad uso personale ed esclusivo quegli strumenti e oggetti che di loro natura sono per la comunità (automezzi, televisori...).

Nei trasferimenti il religioso, compreso il Direttore, non può portare con sé oggetti non strettamente personali, senza il consenso del Superiore e il parere della comunità.

14 - Sono permesse collezioni di monete, di francobolli e simili, purché queste restino di proprietà della Congregazione e non diano luogo ad abusi nei confronti del voto di povertà.

15 - Si eviti di fare doni consistenti e per disporre di quelli ricevuti si richiede sempre il permesso dei Superiori. Si deve tenere conto in ogni caso del nostro spirito di povertà.

16 - L'uso arbitrario del denaro presso di noi non è consentito. Ogni religioso, tuttavia, può disporre di una piccola somma per le spese personali minute e ricorrenti, con il dovere di renderne conto mensilmente al Direttore. Non è lecito tenere per il proprio uso personale somme di denaro ricevute periodicamente come stipendio, pensione, o altra ragione; esse vanno subito consegnate.

17 - Coloro che hanno uffici di responsabilità debbono precedere tutti con l'esempio nell'osservanza della povertà, curando che questa sia amata e praticata.

18 - Nelle nostre comunità ognuno dei membri deve sentirsi corresponsabile dei beni della casa. La comunità viene normalmente consultata prima che si decidano spese straordinarie e informata regolarmente della situazione economica. Una verifica periodica e comunitaria è condizione indispensabile per mantenerci nello spirito di povertà proprio della nostra Congregazione.

19 - Affinché la povertà sia religiosamente osservata da tutti, il Direttore provvede che ognuno abbia il necessario per adempiere convenientemente i propri doveri. Deve però essere evitato ogni superfluo. E se qualche volta capitasse di restare privi anche del necessario ne saremo lieti nel Signore.

V CAPITOLO

OBEDIENZA RELIGIOSA

20 - Solo per una riconosciuta necessità o una vera utilità chiediamo licenze o dispense. In questo caso facciamo presente con semplicità e sincerità la nostra richiesta, pronti ad accettare in spirito di fede la decisione del Superiore.

21 - Per quanto riguarda la disciplina religiosa, ogni religioso può rivolgersi direttamente alle autorità superiori sia della Congregazione, sia della Chiesa. È tuttavia più consono al nostro spirito di famiglia, rivolgersi prima ai Superiori immediati per quanto è di loro competenza. Come è buona norma che l'autorità superiore non si sostituisca all'autorità inferiore, né permetta che da questa si prescinda, affinché non sia indebolita la compagine della Congregazione. Ciò è pure richiesto dal principio di sussidiarietà, di cui all'art. 134 delle Costituzioni.

22 - Procuriamo di compiere gli uffici avuti dall'obbedienza nel miglior modo possibile, evitando di attendere ad opere e attività estranee, anche se buone in sé stesse, ma che impediscono l'esplicazione del nostro dovere.

23 - La vita religiosa esige un rapporto anche individuale con il Direttore che è il padre e l'animatore della comunità. Tale rapporto si esprime attraverso il dialogo aperto e sereno.

24 - La corrispondenza epistolare passa attraverso la direzione, in un clima di mutua fiducia.

VI CAPITOLO

VOTO DI FEDELTA' AL PAPA

25 - Il voto di speciale fedeltà al Papa è specifico della nostra Congregazione ed evidenzia il carisma del Fondatore. Lo emettono tutti i religiosi nell'atto della professione perpetua, facendone domanda al Direttore generale, tramite il Direttore provinciale.

26 - I nostri religiosi si fanno un dovere di conoscere, studiare e diffondere il magistero del Papa, la dottrina sociale della Chiesa, particolarmente nell'ambiente dei lavoratori. Da figli amantissimi difendono il Papa e i Vescovi, la loro persona, la loro autorità, il loro magistero, con la parola, con le opere e con gli scritti. CIC 592,2

27 - Celebriamo con molta devozione la festa dei Ss. Pietro e Paolo come caratteristica della Congregazione e nell'epoca più adatta promuoviamo in tutte le case la giornata del Papa. cf L II, 488

28 - Un segno di devozione al Papa, secondo le nostre tradizioni, è la recita settimanale della preghiera «*Per la fedeltà al Papa*».

NORMA TRANSITORIA

I confratelli già professi sono invitati ad approfondire il carisma del Fondatore anche in questo aspetto per poter, in piena libertà, arrivare ad emettere il voto di speciale fedeltà al Papa.

VII CAPITOLO

VITA COMUNITARIA

29 - La casa della comunità favorisce le relazioni proprie della vita di famiglia e testimonia la condivisione fraterna che nasce dalla consacrazione. I religiosi vivono tutti riuniti nello stesso ambiente condividendo la preghiera, la mensa, il riposo e il tempo libero. In continuità con le indicazioni delle Costituzioni e degli ultimi Capitoli generali, la casa dei religiosi sia riservata e separata dagli altri ambienti delle attività.

*cf Cost FDP 71,
Norme 8c, 127,
X CG 181;
XII CG dec 12;
XIII CG 38*

30 - La comunione comporta l'incontro, il dialogo, lo scambio, la condivisione. Il progetto comunitario, nelle attuali condizioni della vita religiosa, è strumento necessario per promuovere il bene personale, comunitario e apostolico dei singoli religiosi e della comunità. Esso va elaborato generalmente all'inizio dell'anno prevedendo obiettivi, scelte e verifiche per progredire insieme negli aspetti umano, fraterno, spirituale, carismatico, formativo, apostolico.

*Cost FDP 59,
XII CG dec 9;
XIII CG 43 e
101*

31 - Ciascuno di noi rimane nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, senza interferire negli uffici e mansioni degli altri, pronto peraltro ad offrire fraterna collaborazione in vista del bene comune. Nessuno assuma incarichi o uffici fuori di Congregazione senza la licenza scritta del legittimo Superiore.

32 - I religiosi fratelli possono ricoprire l'ufficio di economo della casa, di incaricato d'opera e di consigliere a tutti i livelli.

33 - La vita comunitaria comporta anche la partecipazione ad atti comuni. Perciò ogni nostra comunità, d'intesa col Direttore provinciale, stabilisce un orario in conformità alle proprie esigenze e al progetto comunitario. Tale orario, date le necessità dell'apostolato, può non essere identico in tutte le case della Provincia, né a volte, per tutti i membri della stessa casa.

Ogni comunità poi, nell'ordinare il proprio orario, farà in modo che ciascun religioso abbia un conveniente tempo libero, per dedicarsi alla preghiera personale, allo studio, all'aggiornamento pastorale e per la necessaria distensione.

34 - Ogni comunità stabilisce all'inizio dell'anno la giornata comunitaria settimanale con un tempo adeguatamente ampio per la formazione personale e per la vita fraterna, includendovi quanto le Costituzioni chiedono circa riunione quindicinale, consiglio di casa, ritiro mensile, revisione di vita, studio, svago, e altro.

cf EcS II, 26
Cost FDP 221,
77, 111
Norme 201
XI CG 84-88
XII CG dec 11
XIII CG 39,43 e

35 - L'ora della levata riflette lo stile di vita, di lavoro e di sacrificio che il Fondatore volle distintivo dei suoi religiosi e deve garantire il tempo per la preghiera comune del mattino per dare "la prima ora tutta a Dio".

47;
dec. 6, 47;

L I, 451-452

36 - Volendo noi essere comunità bene ordinate, oltre che fraterne, ogni religioso anche per le uscite di casa abituali avverte il Direttore; per le uscite non abituali deve ottenerne il permesso (cf. Cost. FDP 49). Il Direttore stesso, quando si assenta, avvisa il proprio sostituto.

37 - Secondo il detto del Signore: *ero malato e mi avete visitato*, tutti si interessino dei confratelli infermi, circondandoli di fraterne premure. Il Direttore li visiterà spesso, accertandosi che siano convenientemente assistiti e curati.

Mt 25,36

38 - Tutti i membri della nostra Congregazione avranno ogni mese il beneficio di una santa Messa a intenzione personale. Nelle case di formazione, noviziati e studentati, si soddisfa a questo impegno con una Messa quindicinale applicata secondo le intenzioni dei singoli membri della comunità.

39 - Saranno celebrate le seguenti ricorrenze dei confratelli: la prima professione; la professione perpetua; il 25° e il 50° di professione; l'ordinazione sacerdotale; il 25° e il 50° di essa.

40 - L'onomastico del Direttore generale è ricordato in tutte le case della Congregazione; quello del Direttore provinciale (o, secondo gli usi, il compleanno) in tutte le comunità della sua Provincia. L'onomastico (o compleanno) del Direttore locale sia occasione per manifestare l'unità della comunità coinvolgendo anche i collaboratori, amici e benefattori. Similmente si festeggeranno le ricorrenze dei confratelli.

41 - I genitori dei nostri religiosi sono considerati parte della nostra famiglia religiosa. Seguendo l'esempio e le esortazioni del nostro Fondatore,

nutriamo verso di loro, principali nostri benefattori, viva riconoscenza; li accogliamo con cordialità nelle nostre case, li sosteniamo moralmente e, in caso di necessità, anche economicamente; li ricordiamo quotidianamente nelle nostre preghiere e li suffraghiamo dopo la morte.

42 - Memori sempre dei propri doveri verso i parenti, i nostri religiosi possono visitare annualmente la loro famiglia. Per quelli residenti in nazioni lontane il rientro in patria avviene ogni due anni e ha la durata di un mese circa. Per i religiosi bisognosi di riposo e di cure si provvede normalmente con sollecitudine nelle case della Congregazione.

43 - I Figli della Divina Provvidenza esprimono la loro comunione anche suffragando generosamente i confratelli defunti. Ricevuta notizia della morte di un confratello, le comunità si raccolgono in preghiera per lui. Lo ricordano nella santa Messa e recitano per lui, per tre giorni, il santo rosario. In suffragio di lui ogni casa della Congregazione cura la celebrazione di una santa Messa, cui assiste possibilmente la comunità.

44 - Nella casa dove il religioso deceduto risiedeva, si celebra una santa Messa comunitaria nel giorno della sepoltura, nel giorno settimo, trentesimo e primo anniversario. La stessa casa cura la celebrazione di una santa Messa «gregoriana».

45 - In caso di morte del Direttore generale, ogni direzione provinciale provvede alla celebrazione di una seconda Messa «gregoriana».

46 - In caso di morte del Direttore provinciale, una seconda Messa «gregoriana» viene celebrata a cura della casa provinciale.

47 - In occasione degli esercizi spirituali saranno dedicati tre giorni al suffragio dei confratelli, delle Piccole Suore Missionarie della Carità e delle consacrate dell'Istituto Secolare Orionino, dei parenti, benefattori, amici e laici del Movimento Laicale Orionino. Tutti i partecipanti offrono la santa Messa, preghiere ed opere buone.

48 - Alla morte del Sommo Pontefice una solenne Messa di suffragio viene celebrata in tutte le case della Piccola Opera. Altrettanto si fa per il Vescovo, nelle case situate nella rispettiva diocesi.

49 - La carità orionina riserva particolari suffragi alle Piccole Suore Missionarie della Carità, alle consacrate dell'Istituto Secolare Orionino e ai nostri famigliari. Per ogni suora e consacrata defunta si celebreranno sei sante Messe a cura del Direttore provinciale nel cui territorio essa risiedeva.

50 - Per i genitori defunti, nella casa dove risiede il figlio religioso, si celebrano dodici sante Messe, ad una delle quali assiste la comunità. Per i fratelli e le sorelle si celebrano sei sante Messe.

I suffragi saranno attuati a cura della Direzione provinciale nel caso che il religioso sia già defunto.

VIII CAPITOLO

COMUNITA' IN PREGHIERA

51 - Oltre quanto detto all'art. 74 delle Costituzioni, ogni comunità manifesta e incrementa l'unione fraterna dei suoi membri promovendo il più possibile la concelebrazione eucaristica, comunque non meno di una volta al mese, tenendo presenti, per questo, le facilitazioni e le condizioni poste dalla Chiesa.

52 - La meditazione quotidiana si fa, generalmente, in comune, con libera scelta di testi della sacra Scrittura. Si possono utilizzare anche testi della liturgia, documenti pontifici e scritti del Fondatore. Si raccomanda di fare con frequenza anche la lectio divina comunitaria.

Durante la giornata, specialmente la sera, sono consigliate pause di preghiera o di adorazione individuali.

La lettura spirituale si fa per un quarto d'ora ogni giorno, privilegiando i documenti della Chiesa e della Congregazione.

53 - Per meglio disporci alla celebrazione eucaristica, si consiglia una previa preparazione alla liturgia del giorno.

La lettura quotidiana del necrologio, con brevi cenni biografici dei confratelli defunti, ci aiuta a ricordarli e a suffragarli. È opportuno ricordare ogni giorno l'onomastico e il compleanno dei confratelli.

54 - Ogni venerdì ci uniamo con il pensiero e la preghiera alla passione e morte del Redentore, santificando la giornata con l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, o con mortificazioni liberamente scelte.

cf CIC 1251

Nella quaresima, in tale giorno, pratichiamo il digiuno e il pio esercizio della "Via Crucis".

In ogni comunità, per tutto il tempo di quaresima, si sceglie una penitenza da compiere tutti insieme.

55 - Onoriamo la Madonna in giorno di sabato con qualche speciale atto virtuoso, di devozione e di carità.

56 - Oltre quanto detto al n. 2 delle Norme, ogni anno celebriamo, in

armonia con la liturgia della Chiesa, le feste tradizionalmente raccomandate dal Fondatore:

- Immacolata (8 dicembre);
- Maria Madre di Dio (1° gennaio);
- San Giuseppe (19 marzo);
- Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
- Assunzione della beata Vergine Maria (15 agosto)

Celebriamo pure annualmente la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.

57 - Ad ogni confratello gravemente infermo la comunità offre il conforto di una particolare vicinanza di affetto e di preghiere, aprendogli la prospettiva del prossimo incontro con Dio attraverso l'amministrazione dei sacramenti e la recita di speciali orazioni. Queste si fanno in tutte le comunità della Provincia se l'infermo è il Direttore provinciale, in tutta la Congregazione se si tratta del Direttore generale.

CIC 911

58 - I religiosi possono lucrare l'indulgenza plenaria, alle condizioni stabilite dalla Chiesa, in occasione dell'ingresso in noviziato, della prima professione, della professione perpetua, del 25° e 50° di professione, nella festa del Titolare della casa e nel giorno di apertura del Capitolo generale.

IX CAPITOLO

LA FORMAZIONE

I - CRITERI GENERALI

59 - L'attività formativa è essenziale alla vita e alla missione della Congregazione, per cui spetta anzitutto alla sollecitudine del Direttore generale e suo Consiglio delineare un progetto di formazione religiosa orionina, determinandone i principi generali.

60 - Il Segretariato generale per la formazione è composto da religiosi delle varie Province ed è presieduto dal Consigliere generale. Studia periodicamente i problemi della formazione e propone linee di riflessione e di azione, come aiuto al Consiglio generale e alle Province.

61 - Il Direttore provinciale, nell'esercizio della sua responsabilità, è assistito dal Segretariato per la formazione e pastorale delle vocazioni, con il compito di redigere e aggiornare norme e programmi concreti, tenuto conto della cultura, sistemi educativi ed esigenze pastorali del paese, delle direttive della Conferenza episcopale e specialmente del Direttorio della Congregazione.

62 - I responsabili della formazione di Province, Viceprovince e Delegazioni con caratteristiche culturali simili, mantengano fra loro frequenti rapporti in modo da garantire la necessaria unità e armonia nell'opera formativa. Tutte le Province collaborino fra loro per i programmi di formazione, anche con eventuale scambio di personale.

63 - Il vasto campo dell'apostolato giovanile esige la preparazione specifica dei religiosi. Pertanto, durante la formazione iniziale, i religiosi:

- siano coinvolti in iniziative con i giovani: meeting giovanili, missioni giovanili, settimane vocazionali, ecc.
- siano educati all'integrità morale e alla trasparenza nel contatto con i minori;
- si favoriscano le esperienze di tirocinio a contatto diretto con i giovani;
- si coltivino lo spirito di servizio, la corresponsabilità e la collaborazione con i giovani, protagonisti della loro formazione.

II - PROMOZIONE VOCAZIONALE

64 - Ogni Provincia, secondo la propria situazione, organizza il Centro Provinciale delle Vocazioni (CPV), sotto la guida del Direttore provinciale e la responsabilità di un Consigliere. Il CPV avrà i seguenti compiti:

- 1) svolgere una costante ed efficace promozione vocazionale nel contesto della pastorale d'insieme, promossa dai Vescovi e dai Centri nazionali vocazioni;
- 2) elaborare un progetto strategico-pedagogico di promozione e accompagnamento vocazionale dei giovani;
- 3) curare le iniziative per promuovere nella Provincia la "cultura vocazionale" e il coinvolgimento di religiosi e laici;
- 4) collegare le iniziative vocazionali con le case di formazione della Provincia.

65 - Modalità efficaci per favorire la risposta vocazionale sono:

- 1) la preghiera fiduciosa e costante al Padrone della messe in tutte le nostre comunità e attività, coinvolgendo anche i confratelli anziani e malati, gli assistiti, creando un movimento di preghiera per le vocazioni; cf Lc 10, 2
- 2) la testimonianza di vita semplice e distaccata che si manifesta nella gioia e nello spirito di famiglia, la fedeltà ai voti, la manifestazione della bellezza della vita comunitaria, la testimonianza carismatica, lo zelo apostolico; cf Rom 12,10
- 3) l'impegno di ognuno di noi a fare la proposta vocazionale nelle attività specifiche delle parrocchie, scuole e istituti di carità, mediante l'esempio, la catechesi, i sacramenti, i contatti personali e i mezzi informatici;
- 4) l'organizzazione di esercizi e ritiri spirituali per giovani, la valorizzazione della giornata annuale delle vocazioni e di altre simili iniziative idonee all'orientamento vocazionale;
- 5) l'animazione dei gruppi giovanili di impegno cristiano, proponendo esperienze continuate di servizio specialmente nelle nostre opere caritative e missioni;
- 6) l'invito esplicito e l'accompagnamento dei giovani sensibili a seguire Cristo più da vicino, nella vita di consacrazione, secondo lo spirito di Don Orione;
- 7) l'accoglienza di giovani nelle nostre comunità per far sperimentare loro la nostra vita, l'apostolato e la gioia di essere parte della Famiglia Orionina;

- 8) la collaborazione nell'animazione vocazionale con le PSMC, l'ISO e il MLO;
- 9) la relazione cordiale con le famiglie, ambiente favorevole all'educazione e alla crescita vocazionale.

66 - L'ambiente naturale della famiglia, integrato da frequenti contatti con gli orientatori, resta un valido fattore di crescita e consolidamento della risposta vocazionale degli adolescenti. Quando i segni di vocazione sono sufficientemente riconosciuti, il seminario diviene la comunità formativa più idonea alla verifica e allo sviluppo vocazionale.

III - PRENOVIZIATO

67 - Nella nostra Congregazione può essere ammesso chi è cattolico, fornito di retta intenzione e abbia le qualità richieste:

CIC 597,1

- precedente tenore di vita esemplare e cristiana;
- intenzione di consacrarsi a Dio nella missione specifica della nostra Congregazione;
- capacità di vivere in comunità mediante carattere aperto e socievole;
- docilità fondamentale per intraprendere il cammino formativo;
- generosità e spirito di sacrificio;
- sufficiente intelligenza per intraprendere gli studi;
- sincera pietà;
- bontà d'animo.

L'aspirante deve essere immune da malattie fisiche e problemi psichici incompatibili con il genere di vita che intende abbracciare. Se viene da altro cammino formativo deve essere accompagnato da informazioni autorevoli e documenti scritti.

In base a tali premesse, gli aspiranti siano educati ad essere giusti, sinceri, responsabili e generosi, a formarsi profonde convinzioni cristiane e a concepire desideri di apostolato. Per il loro normale sviluppo, vengano favoriti i convenienti contatti con la famiglia e i coetanei.

68 - Un'attenzione speciale sia rivolta alle vocazioni giovanili e adulte che

verranno accolte con appropriato discernimento e preparate in comunità particolarmente idonee e con metodi adeguati alla loro età ed esigenze.

69 - Per la valida e lecita ammissione al noviziato si seguono le prescrizioni del diritto universale (cann. 643-645).

I candidati al noviziato devono aver dato prova di costante adesione a Dio, di impegno nella vita evangelica, di amore ai poveri, di capacità a vivere comunitariamente e di sufficiente maturità affettiva.

La salute, l'indole, la maturità degli ammessi al noviziato siano verificati con la più attenta cura dal Direttore provinciale, anche, all'occorrenza, col concorso di esperti.

CIC 642

La domanda per il noviziato venga rivolta al Direttore provinciale almeno qualche mese prima del noviziato.

IV - NOVIZIATO

70 – Il novizio può liberamente lasciare la Congregazione; a sua volta, il Direttore provinciale, udito il parere del Maestro, può dichiararlo non idoneo alla vita della nostra famiglia religiosa.

CIC 653,1

71 - Possono ricevere i voti a nome della Congregazione e come delegati dei Superiori maggiori, i Direttori locali e i loro sostituti o un religioso di voti perpetui; eccezionalmente anche un sacerdote non orionino.

CIC 656,5

72 - La consegna dell'abito (*Cost. FDP* art. 98) si compie in occasione della prima professione.

Gli eremiti indossano il saio grigio con corda ai fianchi, al quale, nelle celebrazioni liturgiche, sovrappongono lo scapolare bianco. Gli eremiti non vedenti usano sempre il saio bianco con clavi neri. Al lavoro e in viaggio è loro consentito l'abito civile.

V - PROFESSIONE TEMPORANEA

73 - Le case di formazione dei nostri religiosi sorgano di preferenza in luoghi ove sia possibile un contatto con il mondo esterno. Si possono prevedere attività lavorative nelle nostre opere specie durante le vacanze scolastiche. In casi particolari non si esclude la possibilità di prudenti e guidate esperienze nel mondo operaio.

74 - Il confratello in formazione, pur restando disponibile per servire dappertutto e in ogni ministero, per una migliore preparazione può orientarsi verso un lavoro pastorale più specifico, con il consenso del Direttore provinciale, previo parere dei formatori.

75 - Il Direttore e gli altri responsabili della formazione dei giovani religiosi costituiscono la comunità educante e sono invitati ad esprimere il loro parere scritto per l'ammissione del confratello ai voti o agli ordini sacri.

76 - Il tirocinio è compiuto normalmente dopo il corso di formazione filosofica, e di regola dura due anni. In questo periodo i confratelli verificano le proprie attitudini e responsabilità in un confronto vitale con la realtà orionina. L'intera comunità accoglie il tirocinante, felice di accompagnarlo e di arricchirlo della propria esperienza in questa nuova fase formativa.

77 - I religiosi fratelli, dopo la professione, siano inviati in una comunità dove possano attendere, almeno per un biennio, al loro perfezionamento religioso e professionale.

Una formazione religiosa più specifica li aiuterà a realizzare pienamente la loro consacrazione e a rendere un servizio più evangelico.

78 - I religiosi fratelli che desiderano ricevere i ministeri istituiti ne facciano domanda scritta al Direttore provinciale e suo Consiglio.

VI - STUDI E ORDINI SACRI

79 - L'efficienza degli studi richiede biblioteche aggiornate, riviste qualificate, possibilità di contatti culturali su temi di attualità e incontri con altri religiosi, per uno scambio di esperienze ecclesiali. Uno strumento efficace per ampliare l'esperienza personale è offerto dai mezzi di comunicazione sociale. Si educino pertanto i religiosi ad un uso disciplinato e critico di tali mezzi affinché si formino una buona conoscenza e un maturo giudizio delle realtà e necessità del mondo in cui vivono al fine di immettere in esse i valori evangelici.

80 - La professione perpetua avviene secondo quanto stabilito nell'art. 104; l'ordinazione diaconale viene conferita dopo la professione perpetua e dopo il 3° anno di teologia; l'ordinazione sacerdotale dopo almeno 6 mesi di ministero diaconale.

Tali eventi sono preceduti da un corso di esercizi spirituali. Gli atti, dopo la regolare registrazione, vengono trasmessi al Direttore provinciale e al Segretario generale.

VII - FORMAZIONE CONTINUA

81 - Il desiderio e la volontà di ciascuno sono le condizioni indispensabili per la riuscita della formazione continua. La formazione continua è sostenuta dall'uso del progetto personale e del progetto comunitario. Sarà compito, inoltre, dei Direttori provinciali mettere in opera un programma di iniziative specifiche mediante il Segretariato di formazione continua e incoraggiare l'impegno personale.

82 - Ogni religioso formula e attua il proprio progetto di crescita umana, spirituale, comunitaria e apostolica mediante la formulazione di alcuni obiettivi, scelte e verifiche. Esso è anche strumento di dialogo con la propria guida spirituale.

*Cost FDP 110-112
XII CG dec 22;
XIII CG 4 e 100*

83 - Le Province collaborino nel campo della formazione continua, mettendo in comune mezzi e personale, giovandosi anche di altri esperti. Qualora non fosse attuabile una nostra programmazione, si permetta ai confratelli di partecipare a corsi, anche prolungati, in centri non nostri. La partecipazione a specifici corsi di formazione è raccomandata almeno ogni sei anni.

84 - In ogni Provincia e nazione si promuovano i Gruppi Studi Orionini con i compiti di familiarizzare con la storia e le fonti orionine; di curare la qualità scientifica dello studio; di mettere in dialogo il carisma con le situazioni attuali della società, della Chiesa e della Famiglia orionina; di offrire un servizio qualificato di studio e di divulgazione nella Famiglia orionina e nel mondo ecclesiale e civile. Sia curato il coordinamento tra i Gruppi Studi Orionini per favorire l'informazione e la collaborazione.

VIII - USCITA DALLA CONGREGAZIONE

85 - Il religioso allo scadere dei suoi voti temporanei può liberamente non rinnovarli e lasciare quindi la Congregazione. Così pure il legittimo Superiore può, per giusta e ragionevole causa, non ammetterlo alla rinnovazione.

*CIC 688,1
689,1
689,2-3*

86 - Il confratello che, dopo matura riflessione, sia giunto alla determinazione di lasciare la Congregazione prima della scadenza dei voti temporanei, domanda la necessaria dispensa al Direttore generale e suo Consiglio tramite il Direttore provinciale. CIC 688,2

87 - Il Direttore generale, col consenso del suo Consiglio, su richiesta della Direzione provinciale, può concedere ad un religioso, per giusti motivi, un permesso di assenza dalla comunità per non più di un anno. Se il motivo è una malattia o un'opera di apostolato da svolgere a nome della Congregazione o studio, perdurando tale motivo, il permesso può essere rinnovato.

88 - Il Direttore generale nel dare questo permesso può esigere dal religioso la rinuncia, durante il periodo d'assenza, alla voce attiva e passiva.

89 - *Il religioso che si allontana illegittimamente dalla casa religiosa, con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato e aiutato, perché ritorni e perseveri nella propria vocazione.* CIC 665,2

L'assenza illegittima dalla Comunità o il mancato ritorno allo scadere dei motivi che hanno giustificato il permesso di assenza, è per il religioso una grave infedeltà, che, se perdura nonostante le ammonizioni, fatte anche per iscritto, è motivo per dare inizio alla procedura di dimissione.

90 - Il Direttore generale, col consenso del suo Consiglio, per grave causa può concedere a un professo perpetuo l'indulto di escaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo il consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare, se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto, o una concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla santa Sede. CIC 686,1

Su richiesta del Direttore generale, con il consenso del suo Consiglio, l'escaustrazione può essere imposta, dalla santa Sede, per un nostro religioso: ciò per cause gravi e salva sempre l'equità e la carità. CIC 686,3

Il religioso escaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita, tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. CIC 687

Il religioso escaustrato non gode di voce né attiva né passiva. cf ib.

91 - Un professo di voti perpetui non chieda l'indulto di lasciare la Congregazione se non per cause molto gravi, ponderate davanti a Dio; presenti CIC 691

la sua domanda al Direttore generale, il quale la inoltrerà alla Sede apostolica, aggiuntovi il voto suo e del suo Consiglio.

L'indulto di lasciare l'Istituto, una volta legittimamente concesso e notificato al religioso, se da lui non fu rifiutato all'atto della notificazione, comporta, per il diritto stesso, la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.

CIC 692

Se il religioso è chierico l'indulto non viene concesso finché egli non abbia trovato un Vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova. In quest'ultimo caso, trascorsi cinque anni, il religioso viene incardinato nella diocesi, per il diritto stesso, a meno che il Vescovo non lo abbia respinto.

CIC 693

92 - La dimissione dei religiosi dalla Piccola Opera non si può infliggere senza una causa grave e proporzionata e senza osservare il debito ordine.

Oltre le cause stabilite dal diritto, l'infedeltà palese e prolungata alle Costituzioni, che diviene incentivo all'infedeltà anche per gli altri, non corretta dopo fraterne reiterate ammonizioni, fatte anche per iscritto, può essere la causa per cui i Superiori siano indotti a procedere dolorosamente all'allontanamento di un religioso dalla nostra Congregazione.

CIC 694-695-
696

93 - La dimissione di un professo di voti temporanei, dei quali non sia spirato il tempo, spetta al Direttore generale con il consenso del suo Consiglio, manifestato con voti segreti, e previo il voto di parere del rispettivo Consiglio provinciale.

Tra le cause per questa dimissione si possono elencare le seguenti:

CIC 696,2

- una condotta che reca scandalo alla comunità, non emendata dopo opportune ammonizioni;
- mormorazione abituale e critica demolitrice;
- violazione persistente delle esigenze della vita comunitaria;
- una grave mancanza esterna contro i vincoli contratti coi sacri voti.

94 - La dimissione del religioso di voti perpetui non può avvenire senza gravi cause (cfr can. 696), la conferma della santa Sede e senza che siano state osservate le norme prescritte dal Diritto canonico (cann . 697-701). Particolare procedura è prevista per i casi di "delicta graviora".

In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l'Istituto il religioso può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente da parte del Superiore maggiore oppure qualora il ritardo risultasse pericoloso dal Superiore

CIC 703

locale col consenso del suo Consiglio. Se è necessario il Superiore maggiore curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica.

95 - Chi ha lasciato legittimamente la Congregazione al termine del noviziato o allo scadere dei voti o con dispensa dai medesimi, e chieda di esservi riammesso, dal Direttore generale, col consenso del suo Consiglio, può essere riammesso, senza che venga obbligato a rifare il noviziato, non prima che siano trascorsi almeno due anni dalla sua separazione. Il Direttore generale tuttavia gli imporrà un periodo di prova specificandone le modalità.

cf RC 38
CIC 690,1

X CAPITOLO

LA NOSTRA MISSIONE NELLA CHIESA

96 - Per essere apostoli occorre preparazione e continuo aggiornamento sia nei principi come nei metodi e negli strumenti.

cf L II, 236

Pertanto:

- al termine degli esercizi spirituali riserviamo, anche se non tutti gli anni, qualche giornata per opportuni corsi di aggiornamento;
- in ogni casa è a disposizione una buona biblioteca continuamente arricchita di nuovi libri e riviste;
- l'uso sapiente dei mezzi di comunicazione sociale può offrire grandi vantaggi;
- è caldeggiata la partecipazione a congressi e convegni specializzati, la frequenza periodica a corsi di aggiornamento nelle scienze teologiche, nei metodi pastorali, nelle tecniche assistenziali;
- i Superiori ai religiosi idonei, sacerdoti, chierici e fratelli, offrono la possibilità di conseguire titoli anche in materie tecnico pratiche, tenendo presenti le esigenze delle nostre opere e attività.

97 - Oltre alla formazione continua riguardante i singoli religiosi e lo stile di vita interno della comunità per l'efficacia dell'apostolato si richiede pure che le varie attività apostoliche vengano programmate, coordinate, eseguite e verificate dall'intera comunità conformemente al progetto apostolico; anche per questo scopo assume rilievo la funzione di animazione dell'autorità.

Inoltre, per un aggiornamento dell'attività di servizio pastorale e caritativo, occorre periodicamente confrontarsi con i piani pastorali e le varie realtà sociali e religiose operanti nel territorio.

98 - Nella programmazione delle opere specifiche della Congregazione diamo la preferenza a quelle raccomandate dalla Santa Sede e dall'Episcopato.

Anzi nell'organizzare le nostre attività apostoliche è necessario che i responsabili procedano in un piano di reciproca intesa con i Vescovi diocesani.

99 - I Superiori, nell'affidare ai religiosi il campo dell'apostolato e dell'attività, tengono conto delle doti e delle specializzazioni dei singoli per un servizio più qualificato alla Chiesa e ai poveri.

100 - Provvediamo con generosità all'assistenza spirituale delle Piccole Suore Missionarie della Carità.

Nelle case dove si presta un comune servizio favoriamo un'efficace collaborazione e corresponsabilità; assolviamo regolarmente gli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con loro.

101 - Riconosciamo il valore e l'attualità della consacrazione nell'Istituto Secolare Orionino nello spirito del nostro Fondatore. I suoi membri vivono la loro consacrazione nel secolo e arricchiscono e integrano la nostra famiglia religiosa nel servizio della Chiesa e dei poveri.

Ci impegniamo a incoraggiare tale forma di vita offrendo, con grande disponibilità, la nostra collaborazione all'Istituto.

102 - È vastissimo il campo offerto al nostro ardore apostolico, nell'intento di portare Cristo a tutti e tutti a Cristo. Il nostro prodigarci deve diventare scuola di virtù per gli altri, perciò procuriamo di suscitare:

- l'amore al sacrificio e alla virtù negli alunni dei seminari;
- l'amore alla pietà e allo studio nei giovani che frequentano la scuola;
- l'amore al lavoro cristianamente nobilitato in quanti si preparano a un'arte o mestiere;
- l'amore alla pazienza, alla confidenza in Dio e in Maria santissima negli orfani, nei malati, nei sofferenti;
- in tutti poi un illimitato e filiale abbandono nella Divina Provvidenza.

I – APOSTOLATO GIOVANILE

103 - I Figli della Divina Provvidenza devono gettarsi tra i figli del popolo e trascinare nelle vie del bene le giovani generazioni, persuasi che i giovani, *sole o tempesta dell'avvenire*, sono la speranza della Chiesa e della società.

ODP
19-9-1912

104 - Seguendo l'esempio di Don Orione, ci avviciniamo con cuore aperto ai giovani, anche quelli più disagiati e lontani dai nostri centri pastorali e istituzionali; usciremo incontro a loro nei luoghi ove sono, nelle scuole e nelle

strade, nelle piazze virtuali e periferie esistenziali. Cerchiamo di partire dai loro bisogni e doni per aiutarli nello sviluppo della propria esistenza, nell'incontro con Gesù Cristo, nella scoperta del senso della vita, nell'impegno sociale e religioso.

105 - La pastorale giovanile ha per base il metodo cristiano-paterno di Don Orione e il Progetto orionino di pastorale giovanile-vocazionale che indicano gli obiettivi e le modalità e della pedagogia orionina giovanile.

106 - Tutti siamo coinvolti nella promozione del Movimento Giovanile Orionino coordinando le iniziative e i gruppi in un cammino continuo e organico, secondo un progetto di Provincia. Una rete stabile di relazioni, un itinerario spirituale e pastorale, la condivisione del carisma e della missione della Piccola Opera aiuteranno a rendere i giovani evangelizzatori dei giovani.

107 - Dobbiamo vivere l'amore della Chiesa e di Don Orione verso i più giovani, ancor più se bisognosi di affetto e di cura. Ogni nostra casa deve interessarsi concretamente dei ragazzi e giovani offrendo loro tempo, luogo e accoglienza personale.

108 - Tutto l'apostolato giovanile ha una dimensione vocazionale propria. Si presenti e si curi nei giovani anche la vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio, offrendo esperienze formative specifiche e accogliendoli in comunità.

1) ORATORI E CENTRI GIOVANILI

109 - L'oratorio (inteso come luogo-tempo-persone disponibili) e i centri giovanili sono l'espressione dell'amore della Chiesa per i suoi figli più giovani e più bisognosi d'affetto e di pedagogico interessamento; sono l'istituzione complementare della famiglia e della scuola, di cui si chiederà la collaborazione. Sono una palestra di vita e devono seguire un preciso programma educativo, aderente alle fasi dell'età evolutiva. La preghiera, la formazione religiosa, il gioco, l'amicizia, il senso della disciplina e del bene comune, la letizia e il vigore morale convergano a formare giovani cristiani forti e generosi, cittadini buoni e onesti, testimoni fervorosi e intraprendenti.

110 - In particolare, l'oratorio e il centro giovanile, aprendo più vasti orizzonti di amore a Dio e al prossimo, aiutino il giovane a vivere la

consacrazione battesimale. L'ambiente sereno e formativo è un fecondo campo per vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa e alla vita consacrata nel secolo.

111 - L'oratorio e il centro giovanile devono seguire un preciso programma educativo, aderente alle fasi dell'età evolutiva, con metodo corrispondente alla psicologia dei giovani, che si può così delineare:

- formazione di una vera società di giovani con principi e costumi propri;
- carattere spontaneo e fluido dei gruppi;
- pluralismo crescente di interessi;
- anelito di essenzialità e autenticità.

112 - La gamma vastissima di valori e di interessi che l'oratorio, il centro giovanile, i vari movimenti e gruppi giovanili sono chiamati a sviluppare, esige una presenza assai qualificata di chi lavora per la gioventù. L'educatore, per formare una comunità viva e operante, deve sapientemente rendersi presente come fratello e guida, con spirito più di servizio che di autorità, considerando i giovani non soltanto come elementi passivi e recettivi, ma soggetti e protagonisti di ogni dinamismo.

2) ISTITUTI DI EDUCAZIONE

113 - Gli istituti a carattere educativo furono tra le primissime realizzazioni apostoliche del nostro Fondatore.

Nel solco di Don Orione, perseguiamo la finalità di contribuire alla promozione dell'uomo e della società mediante le scuole ed altre opere educative. Ci dedichiamo perciò alla formazione dei giovani, specialmente di quelli più bisognosi, favorendo la conoscenza dei valori cristiani e l'inserimento dignitoso nel mondo come protagonisti di progresso civile.

cf GE 9

114 - L'azione educativa si ispira al metodo cristiano-paterno e promuove la formazione della persona umana nello sviluppo armonico delle capacità del giovane, sicché, gradualmente, arrivi ad un maturo senso di responsabilità.

L I, 377

115 - Educatori religiosi e laici, alunni e genitori, operano come comunità educativa mediante rapporti di corresponsabilità, collaborazione, carità, empatia, trasparenza e comprensione, creando un vero e proprio clima di famiglia.

PEO Cap. VI

116 - La Congregazione sostiene la scuola cattolica, anche economicamente, là dove la sua presenza sia richiesta dalle istanze sociali per la elevazione dei poveri e degli umili. Nelle scuole e nei centri di formazione professionale incoraggia lo sviluppo di un'educazione inclusiva; dove è necessario sostiene scuole speciali per le persone con disabilità.

XIII CG 57

117 - Il Segretariato Educativo Provinciale promuove in ogni comunità educativa la conoscenza, approfondimento e attuazione del "Progetto Educativo Orionino".

XIII CG 57

II – APOSTOLATO NEL MONDO DEL LAVORO

118 - L'evangelizzazione del mondo operaio, specialmente giovanile, la promozione della dignità umana nell'attuazione della giustizia e dell'amore, esigenze inalienabili del messaggio cristiano, ci impegnano in un apostolato attuale ed urgente, nella fedeltà al richiamo del Padre fondatore che voleva lavorassimo a riportare a Gesù Cristo e alla *Chiesa i piccoli e le masse degli umili lavoratori, tanto insidiate*.

L II, 490

119 - I Figli della Divina Provvidenza si propongono di:

- dare cura ai giovani e adulti con problemi sociali legati alla mancanza di lavoro;
- preparare al lavoro soprattutto mediante i centri di formazione professionale e aiutare nella ricerca del lavoro;
- promuovere nuove forme di vicinanza e di apostolato, anche diretto, nel ceto operaio, secondo le esigenze dei tempi e dell'ambiente.

120 - L'apostolato deve mirare alla formazione integrale della persona umana, illuminando alla luce del magistero della Chiesa, sui valori fondamentali dell'uomo, quali la vita, la famiglia, la religione, la libertà, il lavoro, il senso della giustizia, della solidarietà e della collaborazione al bene comune.

121 - Si abbia cura di formare e indirizzare religiosi idonei per un coraggioso apostolato tra le umili classi operaie e tra i poveri con lavoro precario.

122 – Soprattutto la testimonianza di una vita di povertà e di lavoro, anche manuale, che rifugga da tendenze alle comodità e all’ozio, e la presenza accanto agli umili e ai sofferenti, costituiscono per i Figli della Divina Provvidenza la migliore condizione per un incontro efficace del messaggio evangelico con i lavoratori e il mondo giovanile.

III – APOSTOLATO ASSISTENZIALE

123 - I Figli della Divina Provvidenza ritengono privilegio servire Gesù nella persona dei più poveri e doloranti nostri fratelli nei Piccoli Cottolengo e nelle altre case di carità.

124 - Lo spirito di carità proprio di Don Orione deve portarci a risolvere i casi urgenti e pietosi che la Provvidenza possa mandarci, anche a costo di rischi e scomodità.

XIII CG 120

Nell’accettazione daremo precedenza assoluta ai casi più poveri e abbandonati, senza lasciarci condizionare da valutazioni economiche.

Apriamo con prudenza e intraprendenza le nostre attività più consolidate a iniziative concrete per rispondere alle nuove situazioni di povertà e di emarginazione.

125 - Nel rispetto della libertà, la cura religiosa è offerta generosamente, adattandola alle necessità e alla capacità degli ospiti. Il religioso visita frequentemente i reparti dei malati.

126 - Le realtà orionine a servizio delle persone in difficoltà, in piena sintonia con la dottrina sociale della Chiesa, s’impegnano per la salvaguardia della vita umana, per la difesa dei diritti dei più deboli e per la promozione integrale della persona nelle diverse età della vita, dal concepimento alla morte naturale. Perseguiamo la dinamica dello sviluppo della persona, anche nelle situazioni di maggiore limite e fragilità.

cf Progetto
orionino per le
opere di carità.
Cap. 6

127 – I religiosi, personalmente e come comunità, svolgono il ruolo di testimoni, formatori, pastori e garanti dell’apostolicità e dell’identità orionina dell’opera. In ogni attività si attui il Consiglio d’opera, il bilancio apostolico ed il progetto di formazione al carisma per tutto il personale laico e religioso.

128 - Il Segretariato Provinciale per le Opere di Carità anima e incoraggia la conoscenza, l'attuazione e la verifica del "Progetto Orionino per le Opere di Carità".

IV – APOSTOLATO PARROCCHIALE

129 – I religiosi dediti all'apostolato parrocchiale vivano lo spirito della Congregazione come qualificazione dello stesso loro ministero e si mantengano uniti alla propria comunità nella pratica della vita religiosa. A loro volta, le comunità che sono responsabili anche di una parrocchia siano sensibili e attive nel collaborare alle attività pastorali.

130 - La parrocchia è affidata alla comunità religiosa, e non a un singolo; pertanto il parroco è tenuto ad informare e a coinvolgere i confratelli nelle iniziative pastorali, nel prendere le proprie decisioni e nel rendiconto amministrativo-economico, seguendo le indicazioni della Congregazione.

cf Atti
settembre-
dicembre 2002,
274-287

131 - Il segretariato provinciale, oltre a curare la formazione e programmazione orionina dei confratelli e dei laici che operano nelle parrocchie, favorirà le relazioni con la vita della Provincia e la partecipazione alle sue iniziative.

132 - Le nostre parrocchie servono alla chiesa locale con il ministero pastorale e con la testimonianza della comunità religiosa e del nostro carisma orionino. In esse perciò promuoviamo:

- la devota accettazione di ogni direttiva del Papa, delle Conferenze episcopali e dei singoli Vescovi;
- la vita di grazia che scaturisce dalla parola di Dio e dal mistero eucaristico;
- la devozione e il culto filiale alla Madonna, Madre di Dio e della Chiesa;
- la catechesi e, soprattutto, l'esercizio della carità, avendo particolari predilezioni verso i poveri, gli ammalati, i ragazzi, i giovani e gli umili lavoratori.

133 - I laici, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, nella missione di tutto il popolo di Dio, hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo; si valorizzi la loro vocazione e i loro doni nei vari campi di apostolato e si favorisca la loro partecipazione al Movimento Laicale Orionino.

134 - I religiosi incaricati delle parrocchie ricordino il particolare dovere di dare incremento alle vocazioni sacerdotali e religiose, lo richi amino anche a tutta la comunità parrocchiale: lo spirito di fede, di carità e di pietà delle famiglie e la vita fiorente delle parrocchie costituiscono il primo naturale seminario.

135 – Il parroco, nei rapporti con la popolazione, deve essere segno di unità: perciò, insieme ai confratelli e collaboratori, si mantiene estraneo alle fazioni e competizioni politiche, memore di quanto scriveva Don Orione: *la nostra politica dovrà consistere nel portare a Dio e alla Chiesa la povera gioventù e le anime. [...] Noi non facciamo politica: la nostra politica è la carità grande e divina che fa del bene a tutti.* Con tale spirito il parroco si dimostri sensibile ai problemi sociali del luogo e segua le indicazioni del magistero.

L I, 248-249

136 - Si accettano parrocchie situate in zone povere, dove sia possibile una testimonianza di carità nelle forme che i tempi e le necessità richiederanno, disposti a lasciarle qualora muti il contesto socioeconomico.

137 - La comunità parrocchiale orionina sia sensibile all'attenzione verso le nuove forme di povertà esistenti nel territorio, dando vita ad iniziative che siano segno e testimonianza della sua fede, soprattutto a favore della vita minacciata nascente, debole, degli immigrati e "desamparados", ecc.

XI CG 50
XIII CG 119

138 - L'accettazione delle parrocchie avviene mediante la regolare convenzione tra il Vescovo e il Superiore competente. In essa sia indicato espressamente tutto ciò che riguarda l'opera affidata e i relativi diritti e doveri.

V – APOSTOLATO MISSIONARIO

139 - La Chiesa, seguendo il mandato del divin Maestro: "*Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura*", continua nella storia l'attività missionaria, riproponendone la vocazione a tutto il popolo di Dio.

Mt 16,15

Per celeste ispirazione, Don Orione sentì l'ansia missionaria sin dagli inizi del suo apostolato e ne fece sostanza del suo programma; fu egli stesso missionario e affidò ai suoi figli la continuazione dell'impegno.

140 - I religiosi che, mossi dallo Spirito, lasciano la terra di origine per svolgere la missione evangelizzatrice in altra nazione, assumono il compito di aiutare la chiesa locale a scoprire e realizzare la sua fisionomia e vocazione specifica. Ciò richiede inculturazione, profondo senso di comunione ecclesiale,

spirito di servizio e conveniente preparazione e capacità di adattamento ai tempi e ai luoghi.

141 - All'impegno missionario in nuove nazioni, corrisponde anche la crescita e lo sviluppo della Congregazione. Ciò richiede corresponsabilità da parte di tutte le Province, generosità da parte dei singoli confratelli, sostegno spirituale e materiale da parte di tutti.

142 - In una nuova nazione, la missione della Congregazione può dirsi formata nel suo nucleo germinativo quando abbia almeno due o tre comunità religiose nella medesima area geografica dedite all'attività di evangelizzazione, alle opere caritative e alla cura delle vocazioni del luogo.

143 - Nelle nuove missioni cerchiamo di sviluppare la Famiglia Orionina che vive lo stesso carisma, collaborando con le Piccole Suore Missionarie della Carità, promuovendo l'Istituto Secolare Orionino e il Movimento Laicale Orionino, attuando iniziative spirituali e apostoliche comuni.

144 - Nelle comunità particolarmente impegnate nella missione, la vita fraterna deve essere curata e valorizzata come segno di evangelizzazione, come aiuto reciproco nell'apostolato, come attrattiva per le vocazioni.

145 - Ogni anno si celebra la giornata missionaria orionina in tutta la Congregazione, possibilmente, nella stessa data.

146 - Nella nostra congregazione le comunità multiculturali e internazionali sono già una realtà positiva, dove si sperimentano mutua conoscenza, rispetto, stima e arricchimento. Esse sono un segno di comunione nella Chiesa: *"Congregavit nos in unum Christi amor"*. La realizzazione di tali comunità non è priva di difficoltà e tensioni, perciò ci è richiesta un'attenta formazione all'integrazione e all'inculturazione.

Da una vera comunione interculturale potrà venire, per la nostra Congregazione, un notevole arricchimento, un nuovo slancio spirituale e apostolico, un segno di evangelizzazione per il mondo.

147 - Ad ogni sessennio, in occasione del convegno missionario internazionale, sia verificato e elaborato il programma missionario da proporre

alla Congregazione che includa linee di animazione, partecipazione e sviluppo dell'impegno di tutta la Famiglia per le missioni.

148 - Molto giova per il bene delle missioni e dell'intera Congregazione la collaborazione missionaria di giovani in formazione e le esperienze sufficientemente prolungate e significative di religiosi e laici. Queste vanno concordate, preparate, curate e valorizzate in accordo con i Superiori e con l'animazione del Segretariato missionario provinciale.

VI – APOSTOLATO DELLE COMUNICAZIONI

149 - Nel pensiero del Fondatore l'apostolato delle comunicazioni rientra nell'ambito delle attività proprie della Congregazione, quale valido contributo all'esercizio di tutte le opere di misericordia e alla diffusione dell'amore e dell'attaccamento senza limiti alla Chiesa, al Papa e ai poveri.

I nostri religiosi per poter pubblicare scritti che trattano questioni di dottrina o di costumi, devono osservare le norme della Chiesa (cfr. CIC 822-831) e sottoporli alla revisione e autorizzazione del Direttore provinciale.

CIC 832

150 - Le attività delle comunicazioni fanno capo a un ufficio stampa, che è l'organo coordinatore nella Congregazione e nella Provincia, cosicché siano *voci all'unisono di uno stesso cuore e di uno stesso spirito, pur sotto forme e lingue diverse.*

L II, 528

151 - L'ufficio stampa ha i seguenti precipui scopi:

- redigere e divulgare le riviste della Congregazione;
- promuovere e coordinare riviste e siti editi dalle nostre case, fornendo loro notizie ed informazioni;
- redigere e diffondere articoli, notiziari e comunicati stampa, relativi alla vita e allo spirito informatore della Piccola Opera, inviandoli agli organi di informazione;
- estendere i collegamenti e le diramazioni con le agenzie di diffusione ed altri organismi cattolici e religiosi, con gli apparati della stampa, del cinema, della radio-TV, del mondo informatico;
- collaborare alla divulgazione degli scritti del Fondatore e dei santi di Famiglia.

152 - L'ufficio stampa promuove la comunicazione delle notizie nella Provincia e nell'intera famiglia religiosa, cura la divulgazione il più largamente possibile, attraverso la nostra stampa e i moderni mezzi informatici.

In ogni singola Provincia c'è un addetto stampa il quale può avvalersi di collaboratori competenti, confratelli e amici.

153 - L'ufficio stampa centrale ha particolare cura di redigere, pubblicare, spedire e diffondere il bollettino ufficiale della Congregazione.

Questo rispecchia le attività della Piccola Opera e il suo spirito informatore, promuove particolarmente gli ideali ecclesiali, caritativi, vocazionali, missionari e sociali propri della Congregazione; dedica pagine all'apostolato delle Piccole Suore Missionarie della Carità, dell'Istituto Secolare Orionino e del Movimento Laicale Orionino.

154 - Ci impegniamo a favorire la stampa cattolica locale. In particolare, curiamo la diffusione dei documenti, dei discorsi e del pensiero del Papa mediante le più adeguate forme di comunicazione nelle nostre case, scuole e chiese, e in ogni ambito delle nostre attività.

VII – MOVIMENTO LAICALE ORIONINO

155 – Fedeli al nostro Padre Fondatore che ha sempre coinvolto i laici nelle attività apostoliche, nel Convegno Internazionale di Rocca di Papa (Roma), 9-12 ottobre 1997, si è dato vita al Movimento Laicale Orionino, come coordinamento di tutti i gruppi orionini, e delle persone che vogliono vivere la spiritualità del carisma orionino. Come Figli della Divina Provvidenza ci impegniamo a promuovere, sostenere e accompagnare i suoi membri.

156 - Fanno parte del Movimento Laicale Orionino quei laici già appartenenti a gruppi orionini o singoli che, radicati nel Vangelo, vogliono vivere e trasmettere il carisma di Don Orione nel mondo, in comunione con la Famiglia Orionina.

MLO Statuto
Art. 6

157 - Promuoviamo a livello locale gruppi laicali di ispirazione orionina, come già al tempo di Don Orione sorsero gli Ex Allievi e gli Amici di Don Orione. I religiosi aiuteranno ad accogliere e inserire in tali gruppi i giovani per dare continuità al loro impegno orionino.

XII CAPITOLO

IL CAPITOLO GENERALE

158 - I lavori del Capitolo generale si svolgeranno secondo un regolamento che verrà approvato all'inizio del Capitolo stesso.

159 - È ufficio degli scrutatori procurare che ciascun elettore dia il suo voto segreto; quindi, messe insieme le schede, dinanzi al Presidente, esaminare se il numero dei suffragi corrisponde al numero degli elettori; fare poi lo spoglio dei suffragi e dire, in pubblico, quanti ciascuno ne abbia riportati.

160 - Se nella casa dove si fa l'elezione qualcuno degli elettori fosse infermo e non potesse recarsi nell'aula capitolare, si recano da lui i due scrutatori per ricevere in busta chiusa il suo suffragio da darsi segretamente.

161 - Le schede si bruciano subito dopo ogni scrutinio o dopo la seduta, se nella stessa si tennero più scrutini.

162 - Il Capitolo generale può modificare o adattare convenientemente, in armonia sempre con le Costituzioni, le Norme già in vigore, senza aver bisogno della successiva approvazione della santa Sede.

CIC 587,4

163 - È cura del Direttore generale far conoscere a tutte le comunità della Congregazione le decisioni del Capitolo generale e la data della loro entrata in vigore. Spetta poi ai Direttori e loro Consigli nei diversi livelli, il compito di approfondire e fare applicare le decisioni e gli orientamenti del Capitolo.

XIII CAPITOLO

IL GOVERNO GENERALE

164 - Il Direttore generale, oltre che assegnare a ciascun Consigliere un incarico specifico, come è detto all'art. 176 delle Costituzioni, affida loro, possibilmente, anche la cura dell'Istituto Secolare Orionino, del Movimento Laicale Orionino, e dell'ufficio stampa e dell'archivio.

165 - I Consiglieri generali hanno compiti di animazione, studio, sviluppo e coordinamento nei settori specifici di vita e attività della Congregazione a loro assegnati dal Superiore generale, secondo le necessità e le loro competenze.

a) Vita religiosa

- cura ciò che riguarda la disciplina generale, spirituale e morale della Congregazione;
- coordina la formazione continua;
- si interessa particolarmente dei religiosi fratelli e del ramo degli eremiti.

b) Formazione iniziale

- Segue e promuove l'orientamento educativo religioso, intellettuale e apostolico delle comunità formative della Congregazione, in relazione con i formatori e i segretariati provinciali;
- coordina, mediante opportune iniziative, l'attuazione e il rinnovamento della formazione religiosa e sacerdotale in fedeltà alle indicazioni della Chiesa e al carisma orionino, secondo le indicazioni delle Costituzioni e del Piano formativo orionino.

c) Pastorale vocazionale

- Stimola e coordina la pastorale vocazionale sia come dimensione intrinseca alla pastorale giovanile sia come promozione delle vocazioni di speciale consacrazione orionina religiosa e sacerdotale;
- sostiene e coordina l'attività del Centro Provinciale delle Vocazioni e del Segretariato provinciale competente in vista della costante ed efficace promozione vocazionale, nel contesto della pastorale d'insieme.

d) Pastorale giovanile

- Promuove e coordina le attività formative che hanno per destinatari e protagonisti i ragazzi e i giovani, affinché abbiano sviluppo, efficacia educativa e impronta carismatica;
- sostiene con i Segretariati provinciali l'attuazione del Progetto orionino di pastorale giovanile-vocazionale e il cammino del Movimento Giovanile Orionino.

e) Pastorale assistenziale-promozionale

- Ha cura di tutte le opere di assistenza e promozione umana della Congregazione, per incrementare in esse la fedeltà allo spirito di Don Orione, la qualità apostolica della gestione, e la destinazione preferenziale per i più bisognosi e sprovvisti di altro aiuto;
- coordina l'attuazione del Progetto orionino per le opere di carità e l'attività dei competenti Segretariati provinciali per favorire lo scambio di esperienze e il rinnovamento gestionale e apostolico.

f) Pastorale educativa

- Si interessa delle questioni degli istituti educativi, delle scuole e dei centri professionali e di ogni altra forma con cui si attua l'educazione secondo le necessità dei luoghi e dei tempi;
- in collaborazione con i Segretariati provinciali, promuove la qualità apostolica orionina dei nostri centri educativi secondo il Progetto educativo orionino.

g) Pastorale parrocchiale

- Si interessa delle attività svolte nelle parrocchie, nei santuari, negli oratori e negli altri luoghi di culto e di pastorale;
- cura l'identità e la dinamica religiosa e orionina delle comunità e dei religiosi addetti alle parrocchie;
- promuove le caratteristiche carismatiche delle parrocchie a noi affidate: amore al Papa, comunione nella chiesa locale, sollecitudine speciale per i poveri e i bisognosi; l'attenzione ai giovani e ai lontani dalla fede.

h) Pastorale missionaria

- Anima e sostiene i confratelli e le attività delle nostre missioni;
- promuove la sensibilità e la solidarietà missionaria nella Congregazione e coordina iniziative ed aiuti;
- stimola e coordina iniziative di formazione missionaria di religiosi e laici in collaborazione con le Province.

i) Amministrazione ed economia

- si adopera, in collaborazione con Economi e Segretariati provinciali, affinché le attività amministrative ed economiche siano attuate secondo i valori di giustizia e di carità, di povertà e di comunione, propri della vita della Congregazione;
- aiuta e controlla l'attuazione del Direttorio amministrativo, aggiornandolo secondo le normative ecclesiastiche e civili;
- promuove la raccolta di risorse economiche, mediante la relazione con benefattori e altri organismi.

166 - I Consiglieri, pertanto, acquistino una conoscenza più completa e più sicura dei problemi inerenti all'ufficio loro affidato, in modo da essere in grado di riferire sul medesimo con vera competenza, preparare con efficacia la via alle deliberazioni del Consiglio e, infine, sollecitare che venga messo in esecuzione ciò che fu stabilito.

167 - I segretariati sono organismi permanenti di comunione, di partecipazione, di animazione e di collaborazione, istituiti nelle Province e coordinati dalla Direzione generale per favorire lo studio e la promozione delle varie attività della Congregazione. Essi possono essere adattati secondo le necessità dello sviluppo della Congregazione, ma in modo tale che possano fare un cammino comune con i segretariati delle altre Province e quelli generali. cf X CG 126

I membri dei Segretariati generali vengono nominati dal Consiglio generale su proposta dei Consiglieri interessati da cui dipendono. Vengono scelti tra persone competenti nei vari campi di attività, siano essi nostri religiosi o siano persone che collaborano con la Congregazione.

I – UFFICIALI GENERALI

168 - Il Procuratore generale può richiedere alla santa Sede facoltà, licenze e dispense per le case o per i singoli religiosi, solo con il benestare del Direttore generale.

Sia diligente e sollecito nello studio e nel disbrigo delle pratiche; tenga in ordine i registri in cui annoti tutto ciò che riguarda il suo ufficio e la sua particolare amministrazione, della quale renderà conto, ogni anno, al Direttore generale e suo Consiglio.

169 - Il Postulatore generale, nelle cose di maggiore importanza che riguardano le spese e la trattazione delle cause, deve sempre avere la licenza del Direttore generale, che terrà periodicamente informato sull'andamento delle cause in corso.

Occorrendo, potrà avere dei vicepostulatori, con l'approvazione del Consiglio generale e previo parere del Direttore provinciale interessato.

È anche suo compito rivedere le pubblicazioni che riguardano i Servi di Dio e, se necessario, presentarle alla Congregazione per le cause dei Santi per ottenerne il nulla osta.

Ha facoltà di fare spese e di amministrare il denaro destinato alla Postulazione, secondo le norme della santa Sede e sotto la vigilanza del Direttore generale, al quale darà conto annualmente di tutte le entrate e spese della Postulazione.

II – VISITE CANONICHE

170 - La visita che, a norma degli artt. 170 e 194 delle Costituzioni, è compiuta dal Direttore generale e dal Direttore provinciale, ha questi scopi:

CIC 628

- conoscere più a fondo lo stato della comunità e di ciascun religioso;
- aiutare fraternamente i singoli religiosi, udite le loro necessità e difficoltà;
- verificare l'apostolato della comunità;
- controllare la gestione e l'amministrazione;
- consigliare, confortare e correggere abusi, se ve ne sono, *fortiter et suaviter*.

171 - Il visitatore raduna due volte la comunità della casa visitata; la prima, all'inizio, per esporre il fine della visita e invitare tutti a manifestare quanto

ritengono utile per il bene proprio e della comunità; la seconda, al termine, per accomiarsi e fare le necessarie raccomandazioni.

I religiosi si comportino con fiducia nei confronti del visitatore e rispondano secondo verità nella carità alle domande da lui legittimamente poste; a nessuno poi è lecito distogliere in alcun modo i religiosi da un tale obbligo, né impedire altrimenti lo scopo della visita.

CIC 628,3

172 - Il visitatore:

- esamina diligentemente la relazione e le disposizioni della visita canonica precedente, per verificare se sono state osservate e per vedere quanto è da confermare o da modificare;
- ascolta il Direttore e i singoli religiosi, mantenendo il segreto sulle cose di natura confidenziale;
- esamina pure i verbali del Consiglio di casa, l'archivio, i registri personali delle sante Messe, il registro dei legati verificandone l'esecuzione; controlla i registri di contabilità e l'amministrazione;
- procede con prudenza e discrezione, non giudicando se non dopo aver ascoltato tutti e dopo aver tutto ben ponderato;
- visita i vari ambienti della casa: la cappella, le camere dei religiosi, per verificare se la suppellettile è conforme a povertà o se manca il necessario; l'infermeria, la cucina, ecc... Visita pure le opere annesse alla casa (parrocchia, oratorio, scuole, laboratori).

173 – A visita terminata, il visitatore farà le osservazioni che crederà opportune, riservandosi di inviare al più presto una relazione alla casa e alla direzione provinciale con le disposizioni che riterrà più utili. Queste disposizioni valgono fino alla visita successiva: se non vengono né mutate né abrogate, devono ritenersi confermate e i Superiori responsabili verificheranno se siano state messe in pratica.

174 - Se la visita canonica è fatta da un delegato del Direttore generale, le disposizioni alle case visitate saranno trasmesse dallo stesso Direttore generale, con copia al Direttore provinciale. Quando la visita è fatta dal Direttore provinciale, questi, oltre alle disposizioni alle singole case, manderà al Direttore generale una relazione sullo stato della Provincia.

III - ASSEMBLEE

175 - Ogni Provincia, entro l'anno che segue il Capitolo generale, terrà un'assemblea provinciale presieduta dal Direttore provinciale per la programmazione in ordine alla attuazione delle decisioni del Capitolo generale e alla soluzione dei problemi della Provincia.

Partecipano di diritto i confratelli della Provincia che sono stati membri dell'ultimo Capitolo generale. Detta assemblea ha la stessa composizione e le stesse modalità di elezione del Capitolo provinciale.

Anche le Vice province e le Delegazioni terranno un analogo incontro per i medesimi scopi, aperto a tutti i religiosi di voti perpetui.

176 - A tre anni dal Capitolo generale sarà convocata l'assemblea di verifica, sia a livello provinciale che generale, per valutare l'attuazione delle disposizioni del Capitolo generale e rilanciarne il compimento. L'assemblea a livello provinciale avrà la stessa composizione e le stesse modalità di elezione del Capitolo provinciale.

Nelle Viceprovince e Delegazioni parteciperanno a questo incontro tutti i religiosi di voti perpetui. All'assemblea generale parteciperanno i Direttori provinciali, i Viceprovinciali, i Superiori di Delegazione e alcuni religiosi eletti nelle rispettive circoscrizioni, secondo la decisione del Direttore generale, con il consenso del suo Consiglio.

177 - Durante il sessennio il Direttore generale col suo Consiglio può convocare assemblee interprovinciali per trattare i problemi più importanti che riguardano la vita della Congregazione nelle regioni interessate e per eventuali scambi di esperienze. A tali assemblee parteciperanno i Direttori provinciali, i Viceprovinciali, i Superiori di Delegazione e alcuni religiosi eletti nelle rispettive circoscrizioni.

178 - Le sopradette assemblee hanno solo funzione consultiva.

XIV CAPITOLO

IL GOVERNO PROVINCIALE

I – DIRETTORE PROVINCIALE E CONSIGLIO

179 - Il Direttore provinciale, esercitando il suo ufficio in dipendenza dal Direttore generale, si farà premura di informarlo abitualmente tanto sul lavoro svolto quanto sulle iniziative che ritenesse opportuno prendere o iniziative sollecitate dal governo centrale.

180 - Egli non può accettare, in via ordinaria, incombenze estranee al suo ufficio, né assentarsi per tempo notevole dalla Provincia, senza il consenso del Direttore generale.

181 - Nell'inviare i tirocinanti sceglie le case più adatte a completare la loro formazione e sviluppare le loro attitudini.

182 - Nel trasferire un religioso ad altra casa, informa il suo nuovo Direttore locale sulle sue capacità, sugli uffici da lui esercitati e su quanto può giovare per una migliore conoscenza del confratello, in vista dei nuovi incarichi da affidargli.

Di regola un religioso non sia lasciato nella stessa casa più di dodici anni.

183 - Per giusta ragione può, se richiesto, mandare provvisoriamente qualche religioso della sua Provincia in aiuto ad altra Provincia, dandone comunicazione al Direttore generale, tenendo presente tuttavia quanto detto all'art. 168 delle Costituzioni.

184 - È suo compito coordinare l'esercizio del ministero sacro dei suoi religiosi nell'ambito della vita della Congregazione, nel rispetto e in comunione con la pastorale diocesana.

cf CIC 611

185 - Negli istituti educativi e assistenziali il Direttore provinciale:

- 1) assicura la fedeltà allo spirito di Don Orione, in particolare quanto detto all'art. 124 delle Norme;
- 2) attua il coordinamento fra le case della Provincia, in modo da assicurare agli

alunni una completa assistenza, fino alla qualificazione tecnica ed eventualmente al conseguimento di titoli anche universitari, specie se si tratta di orfani e di ragazzi privi di appoggio familiare;

3) cura che i giovani siano aiutati a trovare un posto di lavoro.

186 - Visitando le case, il Direttore provinciale vi dimora il tempo necessario per animare di persona la vita comunitaria, per partecipare alle pratiche di pietà e per constatare con quale spirito vengono condotte le attività proprie dell'istituto. Ascolta il Direttore, i confratelli e quanti desiderano conferire con lui.

187 - All'inizio di ogni anno sociale, il Provinciale raduna tutti i Direttori delle case per trattare, insieme al suo Consiglio, la formazione su temi specifici dell'ufficio dei Direttori, la programmazione annuale e gli interessi generali della Provincia. Tale programmazione dovrà comprendere:

- 1) il piano di animazione spirituale e religiosa da attuare durante l'anno;
- 2) il programma delle attività pastorali e caritative da sviluppare con priorità sulle altre iniziative;
- 3) il piano di lavori nuovi o di ristrutturazione che si ritengono necessari.

In questa programmazione si tengano presenti non solo le necessità della Provincia, ma anche quelle segnalate dalla Direzione generale.

188 - Il Provinciale, Vice-provinciale e Delegato per ogni atto completo di spesa straordinaria, con voto di consenso del consiglio, può disporre della metà della somma stabilita dalla rispettiva conferenza episcopale. Oltre tale somma, è necessaria l'autorizzazione scritta del Direttore generale con voto di consenso del suo consiglio.

189 - Il Direttore provinciale provvede pure a radunare periodicamente i confratelli responsabili delle varie attività, per categoria o per regione.

190 - Il Direttore provinciale mantiene i collegamenti con le Conferenze Episcopali, con le Conferenze nazionali o regionali dei Superiori maggiori religiosi, per poter allacciare e rinsaldare i vincoli di comunione tra i membri dei vari Istituti e per poter coordinare le attività delle case con la pastorale d'insieme definita in ogni Diocesi.

cf PC 23;
MR 21

191 - Confermando la prassi già in uso dei trienni fissi per la nomina e la scadenza dei Direttori provinciali, Viceprovinciali, di Delegazione, locali, e loro Consiglieri, s'intende che la permanenza di costoro nell'ufficio oltre i due anni sarà considerata triennio.

II – CAPITOLO PROVINCIALE

192 - L'elezione dei delegati al Capitolo provinciale si fa nelle singole case sotto la presidenza dei rispettivi Direttori, per schede a scrutinio segreto. Il Direttore, dopo aver raccolto le schede, senza affatto esaminarle, le riponga, insieme con il suo voto, in una busta chiusa su cui scriverà: «Elezione dei delegati al Capitolo provinciale - Casa N.N.»; poi, sigillata, la chiude in altra che spedisce subito, in modo sicuro, al Direttore provinciale. Dell'atto si rediga verbale da inoltrarsi allo stesso Direttore provinciale.

193 - Il Direttore provinciale con il suo Consiglio esamina le schede, e quei religiosi che, a norma dell'art. 201 delle Costituzioni, hanno riportato il maggior numero di voti, siano dichiarati delegati al Capitolo provinciale. Sostituti saranno i religiosi che seguono immediatamente per numero di suffragi riportati. In caso di parità di voti si applichi il principio di precedenza in base all'anzianità di prima professione, di sacerdozio o di età.

194 - Al Capitolo provinciale sono invitati altri membri della Famiglia Orionina (PSMC, ISO e MLO). Tale partecipazione ha le seguenti caratteristiche:

- 1) il numero degli Invitati è nella proporzione non superiore a un terzo dei religiosi capitolari;
- 2) è limitata ad alcuni ambiti e tempi del Capitolo;
- 3) il contributo degli Invitati nel Capitolo è di carattere valutativo e propositivo, ma non decisionale, quindi non intervengono ad alcun tipo di votazioni ed elezioni.

195 - Il Direttore provinciale comunica subito al Direttore generale, alle case della Provincia e ai religiosi interessati i nomi dei delegati e dei sostituti eletti.

196 - Gli atti del Capitolo provinciale, redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e da tutti i membri, sono conservati nell'archivio della Provincia.

Copia autentica è inviata al Direttore generale almeno tre mesi prima dell'inizio del Capitolo generale.

197 - Il Direttore provinciale comunica sollecitamente alle case della Provincia quanto dal Capitolo provinciale è stato suggerito per il miglior andamento della Provincia stessa e i nomi dei delegati e sostituti al Capitolo generale.

XV CAPITOLO

IL GOVERNO LOCALE

198 - Primo responsabile del buon andamento della casa e del coordinamento di tutte le opere di essa, il Direttore, nel rispetto della giusta autonomia dei confratelli ad esse preposti studierà con loro i problemi concernenti le opere stesse e darà tutto il suo appoggio per agevolare efficacemente la soluzione. Tale fraterna comprensione e solidarietà è maggiormente richiesta quando le opere sono soggette a controlli o ispezioni da parte di pubbliche autorità.

199 - I primi ad essere oggetto delle sollecitudini del Direttore sono i confratelli della casa, particolarmente i più giovani, dei quali deve continuare la formazione aiutandoli nell'adempimento degli incarichi loro affidati. Ogni anno invia al Direttore provinciale una relazione sui chierici studenti o tirocinanti che si trovano nella comunità con copia al Consigliere generale per la formazione.

200 – Il Direttore locale non assumerà ministeri o incarichi che lo distolgano dal suo ufficio e non si assenterà dalla casa senza motivo sufficiente. Per un'assenza di oltre tre giorni deve richiedere il permesso al Direttore provinciale.

CIC 629

201 - Nel convocare mensilmente il Consiglio notifica in antecedenza gli argomenti da trattare, sollecita il parere dei Consiglieri e conserva il registro dei verbali debitamente firmati. Si mantenga da tutti il dovuto riserbo circa gli argomenti che lo esigono.

202 - Il Direttore locale ha bisogno del voto di consenso del suo Consiglio prima di chiedere la licenza del Direttore provinciale per tutti gli atti che incrementano o diminuiscono il patrimonio immobiliare; tutti gli atti che modificano in maniera permanente l'organico dei dipendenti; tutti gli atti che instaurano rapporti legali con altri enti o istituzioni (convenzioni, contratti, etc.); tutti gli atti che danno vita ad Associazioni. In particolare, c'è l'obbligo del permesso del Provinciale per:

- 1) acquisto o vendita di immobili;
- 2) nuove costruzioni o demolizioni di edifici;

- 3) riparazioni che esigono spese straordinarie;
- 4) accettazione di impegni con onere permanente per la casa, cessione in affitto o in comodato di locali della medesima, contrarre accensione di debiti;
- 5) accettazione di legati di culto e di beneficenza, specie se per un ampio spazio di tempo;
- 6) avvio di nuove attività o soppressione di quelle esistenti
- 7) spese straordinarie, durante l'anno, superiori a 1/10 della somma stabilita dalla rispettiva conferenza episcopale. Singole eccezioni stabili di aumento della quota percentuale potranno essere stabilite dal Provinciale e suo consiglio, con autorizzazione del Direttore generale.

Data la configurazione di molte nostre case, nelle delibere di cui sopra, il loro Direttore vota con i suoi Consiglieri.

203 – Per un opportuno coordinamento, le pratiche (convenzioni, stipulazione di contratti), le richieste di contributi rivolte ai Ministeri civili, ad altri Enti nazionali ed anche a nostre case, devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore provinciale.

Non si presentino domande al Santo Padre e alla santa Sede, per sussidi o altro, senza l'autorizzazione del Direttore generale.

204 - Il Direttore, alla scadenza del suo mandato, nell'attesa di dare le consegne al suo successore, deve limitarsi alla gestione ordinaria. Nel lasciare definitivamente la casa, alla presenza del Direttore provinciale o di un suo delegato, dà consegna di tutta l'amministrazione, dei registri dell'archivio e di quanto interessa l'andamento della casa, con verbale da redigersi in duplice copia e da sottoscrivere dagli interessati e dal Provinciale o delegato.

Nei normali avvicendamenti, sia del Direttore che dei confratelli, tutta la comunità viva l'evento in spirito di fede, come una celebrazione dell'obbedienza, e lo esprima anche esternamente.

XVI CAPITOLO

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

I – AMMINISTRAZIONE IN GENERE

205 – Il Direttore è il primo responsabile di tutto l'andamento della casa. A lui fanno capo tutti i confratelli, anche per le loro necessità materiali. Fra i collaboratori del Direttore, l'Economo, in dipendenza da lui, si interessa di ciò che si riferisce alla amministrazione ordinaria (movimento di denaro, provviste, manutenzione dei locali, ecc.).

*cf Atti
settembre-
dicembre
2002,
274-287.*

206 - Le opere con fisionomia propria, annesse ad una casa religiosa, devono avere una contabilità distinta, ma non separata dalla responsabilità della comunità.

Anche i parroci nell'amministrazione e rendiconto dei beni personali (retribuzioni, offerte, sante Messe, ecc.), si regolano allo stesso modo.

Per i beni della parrocchia come tale, danno conto all'Ordinario del luogo, sotto la vigilanza del Direttore.

207 - Vi sono diverse tipologie di opere e di attività svolte in Congregazione e si deve dare loro la forma giuridica civile più adeguata: azienda, associazione, società non profit, cooperativa, fondazione, ecc., salva restando la effettiva titolarità e responsabilità dei religiosi su di esse.

Similmente, siano costituite in enti giuridici autonomi anche quelle opere che svolgono un servizio nel nome di Don Orione, ma sono in totale responsabilità di laici e sulle quali la Congregazione svolge solo il ruolo di garanzia morale e carismatica.

208 - All'inizio di ogni anno, si elabori il progetto economico a livello generale, provinciale e locale, che, insieme al bilancio preventivo e a quello consuntivo, contribuirà a incrementare la corresponsabilità dei religiosi e la prudenza amministrativa.

209 - Nelle nostre case sia attuata la distinzione tra il bilancio fiscale delle opere e attività e il bilancio istituzionale della comunità, evitando tra di loro interferenze e confusioni.

210 - Il Direttore generale e il Direttore provinciale, con i loro Consigli, hanno la responsabilità di curare la cassa comune generale e provinciale. Pertanto, hanno la facoltà di fissare un contributo mensile o annuale, o anche straordinario, proporzionato alle possibilità delle singole Province per la cassa generale e delle singole case per la cassa comune provinciale.

211 - Come criterio generale, la Congregazione non conserva beni immobili all'infuori delle case, opere e loro dipendenze, terreni coltivati direttamente o che sono sede di colonie agricole. Né si conservano titoli immobiliari, se non per espressa volontà testamentaria o per fondazione. In ogni altro caso, devono essere trasformati in opere di bene quanto la Divina Provvidenza si degna di inviare. Non si tengono nelle nostre case oggetti od opere di valore, salvo casi particolari, col permesso dei Superiori.

212 - Per assicurare una regolare amministrazione delle Province e delle case, gli Economi generale e provinciale devono di frequente interessarsi di quanto concerne la buona gestione delle Province e delle singole case. L'Economo provinciale controlla costantemente l'andamento dell'amministrazione. Di tali controlli gli Economi danno una dettagliata relazione scritta ai rispettivi Consigli.

213 - Compiti precipui dell'Economo sono:

- 1) custodire e far osservare la cassa unica nella quale confluiscono tutte le entrate derivanti dalle varie attività dei religiosi (servizi, stipendi, pensioni, offerte, ecc.);
- 2) curare lo stato materiale della casa, vale a dire dei beni mobili e immobili, la maniera di acquistarli, conservarli, alienarli; nonché le operazioni connesse, come costruzioni, mutui, prestiti, cause giudiziarie e simili;
- 3) interessarsi del personale di servizio;
- 4) conservare diligentemente e in ordine le scritture, gli strumenti e gli elaborati tecnici;
- 5) presentare mensilmente e semestralmente al rispettivo Consiglio la situazione economica aggiornata anche con i movimenti di denaro effettuati dal Direttore della casa e dagli incaricati d'opera;
- 6) tenere aggiornati i registri contabili, gli inventari e l'archivio;

7) redigere una dettagliata relazione scritta di tutta la sua gestione in occasione dei Capitoli e a fine incarico.

214 - Circa le pie fondazioni, è compito dell'Economo:

- 1) compilare il registro degli oneri annessi;
- 2) annotare nell'apposito registro gli oneri dei singoli legati, l'importo e l'adempimento, per renderne conto al Direttore ogni sei mesi;
- 3) osservare le prescrizioni del Diritto Canonico e del Codice civile od altre eventualmente imposte dai donatori;
- 4) riscuotere a tempo debito i redditi e i proventi dei beni e impiegarli secondo le intenzioni dei benefattori.

215 – La stessa fiducia nella Divina Provvidenza deve renderlo esatto e puntuale nell'osservanza di tutte le prescrizioni di legge, nel rispetto dei contratti, delle convenzioni stipulate, degli obblighi di coscienza provenienti dai legati e nel soddisfare al più presto possibile ogni debito, compresi quelli verso le case della Provincia e la Direzione generale.

216 - Il denaro viene normalmente depositato in Conto Corrente (intestato alla casa) presso istituti bancari. Normalmente, tutte le operazioni devono effettuarsi con le firme congiunte di due confratelli, avendo però cura di depositarne almeno tre (Direttore, Economo, un Consigliere). Quando per ragioni tecniche o di gestione corrente del denaro non sia possibile procedere con le firme congiunte, le operazioni bancarie per atti ordinari o straordinari affidate a una sola persona siano autorizzate e controllate dai religiosi.

Resti ben chiaro che nessun religioso può mantenere conti intestati a sé stesso, anche se si trovasse a operare da solo, distante dalla sede della sua comunità.

Lo stesso dicasi per i valori, preziosi, ecc., da conservarsi in cassetta bancaria di sicurezza e per i "titoli", da affidare in deposito amministrato a qualche istituto bancario.

Quando per leggi civili e per disposizioni ecclesiastiche certe somme di denaro (stipendi, pensioni, ecc.) devono essere versati in conti personali, esse dovranno essere trasferite subito alla cassa unica, come previsto dalle Costituzioni.

217 - Non si fanno prestiti se non in casi eccezionali e con il permesso dei Superiori maggiori e loro Consiglio.

218 - Gli Economi istruiscono le pratiche riguardanti atti amministrativi straordinari e le rimettono, con il loro motivato parere, ai rispettivi Consigli, affinché questi possano deliberare con chiara conoscenza di causa.

219 - Per la formazione degli Economi, oltre alla preparazione generica, specie durante il corso di studi, si ritiene opportuna una preparazione specifica mediante: 1) corsi di aggiornamento, tenuti da esperti anche laici; 2) convegni di Economi a tutti i livelli e adunanze periodiche.

220 - È particolarmente raccomandato che agli Economi sacerdoti venga affidata anche qualche attività pastorale, compatibile con gli impegni dell'ufficio, allo scopo di mantenerli nella sensibilità specifica del loro sacerdozio.

221 - Si faccia da tutti la massima economia, evitando ogni spreco e spesa inutile. Sarà opportuno richiamare di frequente lo spirito di povertà, mortificazione, rinuncia e lavoro inculcato con tanta insistenza dal padre Fondatore.

222 - L'Équipe Nuove Risorse (ENRis) è organismo che a livello generale e provinciale si informa sulle fonti delle risorse economiche ed elabora progetti per accedere ad aiuti economici degli organismi pubblici e privati, civili ed ecclesiastici. Esso dipende dall'Economo.

II – ECONOMO GENERALE

223 - L'Economo generale controlla l'amministrazione delle Province, Viceprovince e Delegazioni, visitandole almeno ogni tre anni, procurando che vengano tempestivamente inviati i rendiconti e versati i contributi stabiliti dal Capitolo generale.

224 - I rapporti amministrativi tra l'Economo generale e le singole case si svolgono tramite le direzioni provinciali.

225 - L'Economo generale presenta ogni sei mesi il rendiconto economico-finanziario di tutta la Congregazione, indicando lo stato della Direzione

generale, delle singole Province, Viceprovince e Delegazioni, e segnalando quali beni potrebbero essere alienati per far fronte ad eventuali impegni.

226 - Conserva presso la Direzione generale tutti gli atti di proprietà, documenti, progetti e gli originali relativi ai beni della Congregazione come tale. Richiederà alle singole Province, Viceprovince e Delegazioni le copie autentiche degli atti di proprietà (acquisti, donazioni, successioni, ecc.), mentre gli originali sono custoditi nei rispettivi archivi.

227 – L'Economo generale è il responsabile del Segretariato generale dell'economia e si serve di esperti per gli aspetti legali e amministrativi.

III – ECONOMO PROVINCIALE

228 - L'Economo provinciale risiede abitualmente nella casa provinciale. Si occupa in primo luogo dell'amministrazione ordinaria dei beni della Provincia e poi controlla l'amministrazione delle singole case, visitandole almeno una volta all'anno e procurando che vengano inviati tempestivamente i rendiconti e versati i contributi stabiliti dal Capitolo generale e dal Consiglio provinciale. Suo compito è pure consigliare gli Economi locali nell'espletamento del loro ufficio, promuovendo anche incontri periodici.

229 - L'Economo provinciale tiene esatta nota dei diversi movimenti di cassa, per renderne conto nelle periodiche riunioni di Consiglio.

230 – Due volte all'anno – entro febbraio e agosto – invia all'Economo generale, firmati dal Direttore provinciale e suo Consiglio: 1) il rendiconto finanziario della Direzione provinciale; 2) il prospetto riassuntivo dei rendiconti finanziari delle singole case; 3) le eventuali variazioni patrimoniali avvenute nel semestre; 4) l'elenco dei beni che potrebbero essere alienati per far fronte ad eventuali impegni ed effettuare la comunione dei beni.

231 - Conserva diligentemente gli originali degli atti di proprietà (acquisti, vendite, donazioni, successioni, ecc., con gli eventuali progetti, disegni, piantine), inviando copia autentica all'Economo generale. Ha cura che qualora vengano soppresse case con particolari obbligazioni, siano rispettate le volontà dei fondatori o donatori e i diritti legittimamente acquisiti.

232 - Nello spirito degli artt. 31 e 225 delle Costituzioni, in un clima di

sincerità e vicendevole fiducia, la «cassa comune» provinciale è uno strumento indispensabile per attuare la comunione dei beni. Pertanto, in questa «cassa comune» confluiscano:

- 1) a fondo perduto le eccedenze in denaro, secondo le modalità stabilite dal Direttore provinciale e suo Consiglio con la ratifica del Direttore generale;
- 2) a fondo perduto il 10% al netto delle spese, delle vendite, successioni, donazioni, legati che pervengano alle case da essa dipendenti;
- 3) in deposito fiduciario, i fondi di liquidazione dei dipendenti di tutte le case della Provincia; fondi che a suo tempo saranno restituiti con i rispettivi interessi.
- 4) a disposizione della Cassa comune generale il 10% al netto delle spese delle vendite, successioni, donazioni, legati che pervengano sia alla Provincia come tale, sia alle case da essa dipendenti.

IV – ECONOMO LOCALE

233 - Ogni casa ha il suo Economo. Eccezionalmente, sempre col consenso del Direttore provinciale e suo Consiglio, tale funzione potrà essere svolta dal Direttore locale.

234 - L'Economo locale in quanto tale fa parte del Consiglio della casa. Egli ha cura delle cose e degli interessi materiali della casa stessa, in dipendenza e d'intesa con il Direttore.

235 – Come il Direttore, anche l'Economo, entro i limiti del suo ufficio, compie validamente gli atti di ordinaria amministrazione della casa. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati, volta per volta, dal Direttore e suo Consiglio.

236 - Oltre quanto detto in n° 213, l'Economo provvede a versare il denaro, a qualsiasi titolo riscosso, in istituti bancari, informandone periodicamente il Direttore.

237 - Ogni mese presenta la contabilità istituzionale, aggiornata e chiara, al Consiglio della casa. Ogni sei mesi, poi, sottopone al consiglio di casa il rendiconto istituzionale, affinché, dopo la sua approvazione, possa essere trasmesso al consiglio provinciale, entro due mesi dalla scadenza del semestre.

238 - Particolare diligenza dedica alla pulizia, all'ordine e alla manutenzione della casa e delle strutture. A tale scopo custodisce e aggiorna piante e disegni dei locali e dei servizi. Pur nello spirito di povertà proprio della Congregazione, provvede alle varie necessità e a un vitto sano e conveniente per tutti, religiosi, assistiti e dipendenti.

239 - L'Economo curi con esattezza che sia data al personale dipendente la giusta e puntuale retribuzione, con tutti i contributi e le assicurazioni previsti dalle leggi; abbia cura che il personale stesso presti il suo servizio nello spirito di famiglia proprio della Congregazione; procura infine che le persone della casa, come gli edifici, i macchinari e gli automezzi siano debitamente assicurati.

È suo impegno tenersi aggiornato nella relativa legislazione vigente nel proprio paese.

240 - Versa regolarmente alla direzione provinciale i contributi stabiliti e le eccedenze della sua amministrazione, secondo le modalità fissate dal Direttore provinciale e suo Consiglio.

241 - Anche le attività secondarie, che comportano abituale movimento di denaro, fanno capo all'Economo della casa, al quale si deve renderne conto periodicamente.

242 - In occasione del Capitolo provinciale e alla fine del suo incarico presenta dettagliata relazione scritta di tutta la sua amministrazione al Direttore locale, che la esaminerà con il suo Consiglio e ne invierà copia al Direttore provinciale.

243 - Pur trattando abitualmente di cose materiali, il confratello Economo non dimentichi di svolgere il suo ufficio in spirito di servizio e di carità, persuaso che la serenità, la concordia e il buon andamento della comunità dipendono in parte anche da lui.

XVII CAPITOLO

LA FEDELTA' ALLE COSTITUZIONI

244 – Il libro delle Costituzioni, assieme a quello del Vangelo, sarà ogni giorno tra le nostre mani, per farne oggetto di lettura, di riflessione e soprattutto di attuazione fedele. Ogni comunità procurerà che questa lettura e riflessione sia fatta anche comunitariamente, specialmente in occasione delle conferenze religiose, delle periodiche revisioni di vita, dei ritiri ed esercizi spirituali.

245 - Avendo scelto come luogo della nostra risposta alla chiamata di Dio e della nostra santificazione la Piccola Opera della Divina Provvidenza siamo tenuti a uniformare sia la nostra vita sia le nostre comunità, con i loro programmi apostolici, alle Costituzioni, le quali restano la traiettoria lungo la quale ci raggiungono gli appelli dello Spirito.

Indice

	Sigle	pag.	2
I	- La nostra famiglia religiosa	»	3
II	- La nostra consacrazione	»	4
III	- Castità consacrata	»	5
IV	- Povertà evangelica	»	6
V	- Obbedienza religiosa	»	8
VI	- Voto di fedeltà al Papa	»	9
VII	- Vita comunitaria	»	10
VIII	- Comunità in preghiera	»	14
IX	- La formazione	»	16
	I - Criteri generali	»	16
	II - Promozione vocazionale	»	17
	III - Prenoviziato	»	18
	IV - Noviziato	»	19
	V - Professione temporanea	»	19
	VI - Studi e ordini sacri	»	20
	VII - Formazione continua	»	21
	VIII - Uscita dalla Congregazione	»	21
X	- La nostra missione nella Chiesa	»	25
	I - Apostolato giovanile	»	26
	1) Oratori e centri giovanili	»	27
	2) Istituti di educazione	»	28
	II - Apostolato nel mondo del lavoro	»	29
	III - Apostolato assistenziale	»	30
	IV - Apostolato parrocchiale	»	31
	V - Apostolato missionario	»	32
	VI - Apostolato delle comunicazioni	»	34
	VII - Movimento Laicale Orionino	»	35
XI	- (vedi Costituzioni)	»	
XII	- Il Capitolo generale	»	36
XIII	- Il governo generale	»	37
	I - Officiali generali	»	40
	II - Visite canoniche	»	40
	III - Assemblee	»	42
XIV	- Il governo provinciale	»	43
	I - Il Direttore provinciale e Consiglio	»	43
	II - Il Capitolo provinciale	»	45
XV	- Il governo locale	»	47

XVI	- Amministrazione dei beni	»	49
	I - Amministrazione in genere	»	49
	II - Economo generale	»	52
	III - Economo provinciale	»	53
	IV - Economo locale	»	54
XVII	- La fedeltà alle Costituzioni	»	56
Indice		»	57